

(Dalla DGR n. 1105/2005)

**DIRETTIVE PER LA CATTURA DI UCCELLI
DA UTILIZZARE A SCOPO DI RICHIAMO**

**ART. 1
Norme generali**

Le attività di cattura di uccelli, finalizzate alla costituzione del patrimonio di richiami vivi di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si effettuano esclusivamente in impianti della cui autorizzazione sono titolari le Province che si avvalgono, per la loro gestione, di operatori qualificati e valutati idonei dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ai sensi del successivo art. 2.

La Regione, sentito il parere dell'Istituto medesimo, stabilisce annualmente il numero degli impianti di cattura autorizzati ed il numero dei soggetti catturabili in ciascuna provincia e per ciascuna specie.

Le attività svolte negli impianti autorizzati sono regolate secondo specifici disciplinari predisposti dalle Province ai sensi delle disposizioni di cui alle presenti Direttive, derivanti dalle indicazioni tecniche fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con la nota prot. n. 2359/T-A 62 del 15 Aprile 1998.

Tali disciplinari devono contenere indicazioni in merito ai seguenti punti:

- a) denominazione e localizzazione dell'impianto
- b) tipologia e caratteristiche dell'impianto
- c) attività dell'impianto con particolare riferimento alle specie ed ai periodi consentiti
- d) personale impiegato

Gli operatori abilitati che intendono esercitare l'attività di cattura in qualità di responsabili di un impianto, devono

annualmente presentare alla Provincia territorialmente competente ed entro i termini dalla medesima stabiliti, una specifica domanda corredata dalla documentazione relativa all'impianto da attivare; la Provincia, previo esame della documentazione ricevuta, predispone il disciplinare che regola l'attività di ciascun impianto, autorizzandone l'attivazione nei limiti stabiliti dalla Regione ai sensi del precedente secondo capoverso.

La Provincia, all'atto dell'autorizzazione all'attivazione degli impianti, trasmette all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica copia dei relativi disciplinari, che devono altresì essere conservati presso ogni impianto di cattura.

Gli impianti possono essere collocati anche all'interno delle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 19 comma 2, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.

La cattura e la detenzione di uccelli a fini di richiamo sono consentite per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

Gli uccelli eventualmente catturati negli impianti e non appartenenti a tali specie devono essere immediatamente liberati alla rete.

L'accesso agli impianti deve essere permesso in qualsiasi momento a tutti i soggetti incaricati dalla Legge n. 157/1992, art. 27, nonché al personale espressamente incaricato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Qualora un impianto sia situato all'interno di una proprietà privata, il proprietario deve consentire il libero accesso al personale preposto alla vigilanza, pena l'immediata decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività di cattura da parte della Provincia territorialmente competente.

Ai fini della gestione ottimale di ogni impianto, è necessario che sia prevista una struttura deputata al ricovero temporaneo sia degli operatori sia dei soggetti catturati.

Tali strutture accessorie devono essere ubicate ad una distanza dalle reti che consenta di svolgere una stretta sorveglianza dell'impianto.

Nelle prime ore dopo la cattura, gli esemplari devono essere mantenuti in penombra per ridurre lo stress.

ART. 2
Valutazione di idoneità del personale
operante negli impianti

La valutazione di idoneità del personale che opera negli impianti di cattura, come previsto dalla vigente normativa, viene effettuata dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica presso la propria sede o presso una sede predisposta dalla Provincia e concordata con l'Istituto stesso.

I requisiti richiesti per il riconoscimento dell'idoneità sono:

- capacità comprovata nella messa in opera degli strumenti di cattura previsti;
- capacità di gestire e condurre correttamente l'impianto;
- capacità di estrarre correttamente gli esemplari dalle reti;
- capacità di riconoscere le specie catturabili e detenibili come richiami;
- capacità di apporre correttamente i contrassegni inamovibili dei quali tutti i soggetti appartenenti alle specie detenibili ai fini di richiamo devono essere dotati;
- capacità di trascrivere correttamente i dati di carico e scarico negli appositi registri.

L'idoneità viene valutata attraverso una prova d'esame svolta secondo le modalità stabilite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

ART. 3
Tipologia e caratteristiche degli impianti

Gli impianti di cattura si suddividono in:

a) fissi e mobili

gli impianti fissi svolgono la loro attività sempre nello

stesso luogo per tutta la durata del periodo consentito per le catture, mentre quelli mobili possono invece spostarsi all'interno di una zona predeterminata;

b) a reti orizzontali, verticali o miste;

gli impianti attrezzati con reti orizzontali (copertoni, prodine e paretai), specializzati per la cattura di Allodola, Pavoncella e Colombaccio, devono essere muniti per il loro funzionamento esclusivamente di dispositivi a scatto attivati meccanicamente ed in presenza di soggetti appartenenti alle specie sopra riportate, che si siano posati nell'area di cattura.

Gli impianti di cattura devono sempre essere collocati in luoghi facilmente raggiungibili e dislocati in situazioni geografiche ed ambientali idonee alla cattura delle specie consentite.

Le reti devono essere sempre costituite da doppio filo ritorto, al fine di ridurre al minimo il rischio di ferimento degli animali; le dimensioni delle maglie devono essere rapportate alle specie che si intendono catturare e comunque non possono essere inferiori a mm. 20 per l'Allodola, a mm. 32 per i Turdidi, a mm. 50 per la Pavoncella e il Colombaccio.

Gli impianti a reti orizzontali possono essere costituiti da una sola prodina con pali fissi comprendente due paia di reti tipo prodina coprenti, quando chiuse, una superficie massima di mq. 70 per ogni paio di reti, da paretai (reti orizzontali a chiusura verticale) coprenti, quando chiuse, una superficie massima di mq. 180 oppure da un copertone avente, da chiuso, una superficie non superiore a mq. 120. L'uso del copertone deve essere tale da consentire l'estrazione manuale dei soli uccelli appartenenti alle specie autorizzate e la liberazione naturale mediante apertura dell'impianto, delle eventuali altre specie rimaste intrappolate.

Gli impianti a reti verticali (Roccoli e Bresciane), specializzati per la cattura di Tordo sassello, Tordo bottaccio, Cesena e Merlo, possono utilizzare solo reti a tramaglio o di tipo mist-net, di maglia non inferiore a mm. 32 di lato, al fine di minimizzare la possibilità di catturare specie diverse da quelle soprariportate.

ART. 4

Attività degli impianti

Il periodo di attività degli impianti è compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, ad eccezione della specie Cesena per la quale è consentita la cattura sino al 30 dicembre e del Tordo sassello la cui cattura è consentita sino al 10 dicembre. Ogni attività svolta al di fuori di questo periodo è da considerarsi illecita.

Per ogni impianto deve essere stabilito un contingente massimo annuale, suddiviso per specie, di uccelli da catturare. Al raggiungimento di tale limite l'attività di cattura per ciascuna specie deve cessare e gli esemplari eventualmente catturati in soprannumero devono essere immediatamente liberati alla rete.

All'interno degli impianti ogni attività direttamente o indirettamente connessa alla cattura degli uccelli (maneggio delle reti, dei richiami, degli uccelli catturati, apposizione dei contrassegni, compilazione dei registri ecc.), può essere esercitata solo ed esclusivamente da personale abilitato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Il numero di addetti al funzionamento di ciascun impianto deve essere correlato alla potenzialità di cattura dello stesso. Negli impianti fissi e mobili a reti verticali con più di 100 metri lineari di rete e negli impianti a reti orizzontali con più di una coppia di reti devono comunque essere sempre presenti contemporaneamente almeno due operatori in possesso di idoneità e di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente.

Analoghe indicazioni valgono anche per impianti misti che usino contemporaneamente reti orizzontali e verticali, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse. Per impianti di minori dimensioni, o per quelli in cui la dimensione lineare delle reti in attività venga temporaneamente ridotta a meno di 100 mt, è consentita la presenza anche di un solo operatore.

In un impianto a reti orizzontali con più di una coppia di reti sono permesse le operazioni di cattura con un solo operatore nel caso sia utilizzata una sola coppia di reti, mentre le altre devono essere rese inidonee alla cattura. Ciascun operatore non può prestare servizio contemporaneamente presso più impianti. Gli impianti non possono essere attivati prima dell'alba e non possono proseguire l'attività

oltre il tramonto; nelle ore notturne le reti devono essere rese idonee alla cattura. Inoltre durante l'esercizio dell'attività l'impianto non può essere abbandonato dagli operatori se non previa disattivazione delle reti.

Durante il periodo di attività dell'impianto si deve effettuare almeno un controllo alle reti ogni ora; in caso di condizioni climatiche sfavorevoli i controlli vanno intensificati e, all'occorrenza, l'impianto va disattivato. Parimenti occorre sospendere le attività di cattura qualora l'intensità delle stesche non consenta agli operatori di rimuovere dalle reti tutti i soggetti catturati con la necessaria rapidità.

Le località e le date di cattura degli impianti mobili devono essere segnalate nei rispettivi disciplinari. Eventuali cambiamenti che si rendessero eventualmente necessari, devono essere autorizzati dalla Provincia territorialmente competente previa comunicazione all'INFS.

Per la gestione dell'impianto è consentito l'utilizzo di un numero di richiami pari ad 80 unità, con un massimo di 20 unità per specie, per le strutture a reti verticali con più di 100 ml. di rete e per quelle a reti orizzontali con più di una coppia di reti, oltrechè per quelle strutture che utilizzino entrambi i tipi di rete.

Per gli impianti di minori dimensioni per i quali sia consentita la gestione anche da parte di un solo operatore, è consentito l'utilizzo di 40 richiami con un massimo di 20 per specie.

I richiami utilizzati possono appartenere esclusivamente alle specie catturabili in ogni impianto. Detti richiami devono essere marcati con gli stessi contrassegni inamovibili utilizzati per gli uccelli di cui è prevista la cessione. I dati relativi a ciascun soggetto devono essere riportati in un apposito registro o scheda differente da quello di carico e scarico utilizzato per i soggetti catturati.

Le batterie di richiami possono essere rifornite (nell'ambito dei limiti numerici sopra riportati) anche con soggetti provenienti da allevamento, purchè opportunamente contrassegnati con anelli chiusi, muniti di valida documentazione che ne comprovi la legittima provenienza.

I richiami utilizzati dall'impianto devono essere gestiti in osservanza al dettato della legge n. 157/92, art. 21, comma 1, lett. r) e delle norme stabilite dalla legge n. 473/93. E'

ammesso l'uso di zibelli vivi ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1, settimo capoverso, del presente provvedimento, regolarmente imbracati, non sottoposti direttamente a stratonamenti.

La Provincia provvede ogni anno a redigere una relazione consuntiva sull'attività svolta negli impianti in base ai registri forniti dagli operatori e ad inviarla all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

ART. 5

Marcatura e registrazione degli uccelli catturati

Gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini di richiamo devono essere immediatamente muniti, alla rete, di contrassegno inamovibile avente le caratteristiche indicate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e fornito dalla Provincia; immediatamente dopo la marcatura il responsabile dell'impianto deve provvedere ad annotare su apposito registro, anch'esso fornito dalla Provincia, gli esemplari catturati. Tale registro deve essere predisposto e compilato secondo le specifiche indicazioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Negli impianti non devono risultare in alcun momento presenti soggetti sprovvisti di contrassegno. I richiami catturati che siano eventualmente marcati con anelli utilizzati per lo studio sulle migrazioni, devono essere immediatamente liberati.

I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati negli impianti, una volta estratti dalle reti, devono essere immediatamente liberati dopo aver letto e trascritto con la massima cura tutta la dicitura riportata sull'anello. Successivamente i dati devono essere trasmessi con apposita cartolina o modulo predisposto dalla Provincia all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

I casi di decesso di esemplari marcati o da marcare, nonché di fuga accidentale di uccelli già marcati, devono essere segnalati sul registro giornaliero.

ART. 6

Centri di raccolta e cessione dei richiami

Le Province, per la cessione dei richiami ai cacciatori, si avvalgono di appositi centri di raccolta, nei quali devono giornalmente confluire gli uccelli catturati nei singoli impianti, già muniti del contrassegno previsto al precedente art. 5. Il titolare del centro di raccolta, nominativamente incaricato dalla Provincia, ha l'obbligo di segnare su appositi registri di carico e scarico forniti dalla Provincia stessa, tutte le operazioni che avvengono all'interno del centro, con particolare riferimento al numero dei soggetti giornalmente confluiti e ceduti, alle eventuali giacenze di giornata ed alle generalità dei cacciatori ai quali i richiami vengano assegnati.

Tali centri, ai fini di garantire la copertura del fabbisogno, possono cedere richiami anche a cacciatori provenienti da altre Province o Regioni, purchè siano stati attivati specifici e formali accordi tra le Amministrazioni interessate.

Le marcature e le certificazioni dei richiami che il cacciatore abbia direttamente acquisito presso centri di raccolta di altre Province o Regioni devono essere convalidate dalla Provincia di residenza che può autorizzare la detenzione ed il relativo utilizzo dei richiami stessi ad esclusivo uso venatorio, previa verifica della congruità degli stessi con la normativa vigente e fino al raggiungimento dei quantitativi totali e per specie, consentiti per singolo cacciatore.

Le Province, al fine di garantire il servizio di cattura e gestione dei richiami vivi attraverso gli impianti ed i centri, possono prevedere il rimborso delle spese vive sostenute per il mantenimento e la gestione degli impianti di cattura e dei centri di raccolta. E' vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzati a fini di richiamo.

Per la cessione dei richiami vivi le Province adottano proprie modalità e liste di prenotazione, dando comunque la precedenza ai cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia da appostamento fisso - lett. b), art. 12, comma 5, legge 157/92.

ART. 7

Divieti

Nel periodo compreso tra il 20 settembre ed il 30 dicembre, l'esercizio venatorio è vietato in un raggio compreso tra mt.

300 e mt. 500 dall'impianto di cattura in effettivo esercizio e opportunamente segnalato da parte del responsabile.

La distanza minima che deve essere rispettata fra gli impianti non deve essere inferiore a mt. 500.

Per tutto il periodo di attività autorizzato non è consentita né la detenzione di armi da fuoco né di munizioni all'interno dell'impianto.